

**Aggiornamento adottato con delibera consiliare  
n. 130 del 22 settembre 2020**

**REGOLAMENTO SUI CONTRATTI SOTTO SOGLIA E SUL  
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI  
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'UMBRIA**

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria,

visto l'art. 28 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*” e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, come convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e ss.mm.ii.;

viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, e successivi aggiornamenti (di seguito anche, per brevità, “Linee Guida n. 4”), per quanto compatibili;

visto il Regolamento sui contratti sotto soglia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

visto il Regolamento interno dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria;

approva il seguente Regolamento:

## **Titolo I - Norme Generali**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura ed il relativo regime di pubblicità per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture al di sotto delle soglie previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei Contratti Pubblici"), nonché per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo da parte del Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria (di seguito anche "Consiglio regionale").
2. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dal Consiglio regionale, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
3. Per 'stazione appaltante' si intende l'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.
4. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia alle norme europee, statali e regionali in materia.

### **Art. 2 - Deliberazione del Consiglio regionale e Responsabile Unico del Procedimento**

1. Il Consiglio regionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ai sensi del Titolo II ed il conferimento degli incarichi individuali di cui al successivo Titolo III.
2. Il Consiglio regionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, anche tra i membri del Consiglio regionale, un responsabile unico del procedimento (di seguito, il "Responsabile Unico") per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera del Consiglio regionale. È fatta salva la facoltà del Consiglio regionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero mediante modifica e/o integrazione al Regolamento di funzionamento interno dell'Ente, le attività procedurali di cui al presente Regolamento.
3. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, il Consiglio regionale può adottare una deliberazione quadro annuale o periodica, di carattere generale e programmatico concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del presente Regolamento, che può contenere gli elementi essenziali della determina a contrarre, oltre all'attribuzione delle funzioni di RUP ad un apposito

Ufficio o ad un'apposita figura, ai sensi del precedente comma 2, secondo periodo e, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata, i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico per ogni singola categoria di lavori, beni e servizi individuata.

4. In seguito alla deliberazione di cui al comma 1, la procedura di rinvenimento del contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera del Consiglio regionale.

5. In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio regionale, il Responsabile Unico è il Consigliere tesoriere.

6. Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge e indicate nel presente Regolamento.

## **Titolo II – Acquisizione di lavori, servizi e forniture**

### **Capo I – Norme generali**

#### **Art. 3 - Acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie indicate dall'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo i limiti e le modalità indicate nel presente Regolamento, possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) affidamento diretto;
- c) procedura negoziata.

#### **Art. 4 - Amministrazione diretta, affidamento diretto e procedura negoziata**

1. I lavori in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, nonché con personale proprio della Stazione appaltante, anche assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile Unico individuato nei modi stabiliti nel presente Regolamento.

2. Nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In questi casi, la scelta dell'affidatario dà conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, o nell'atto equivalente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'affidamento al

contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede una motivazione più stringente. Per affidamenti di valore inferiore a €. 1.000,00 Euro, la motivazione può essere particolarmente sintetica. Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

3. La procedura negoziata prende avvio con la delibera a contrarre che contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. La procedura negoziata si articola in tre fasi: a) selezione degli operatori da invitare; b) confronto competitivo; c) stipulazione del contratto. Nella fase di selezione, il Responsabile Unico seleziona cinque/dieci/quindici operatori economici da invitare al confronto competitivo, a seconda degli importi dettagliati all'art. 9. La selezione avviene in modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione, pertanto l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. Il Responsabile Unico invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. Il confronto tra le offerte pervenute è effettuato in sedute di gara pubbliche, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima, a esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

4. Nei casi disciplinati dai commi precedenti, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

#### **Art. 5 – Utilizzo della procedura ordinaria.**

1. Ove il Consiglio regionale, a seguito della proposta del Responsabile Unico, ritenga di utilizzare le procedure ordinarie anche al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, trovano applicazione gli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, per quanto applicabili.

#### **Art. 6 - Settori esclusi**

1. Le norme contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione per i contratti indicati dal Titolo II della Parte I del Decreto legislativo n. 50 del 2016, ivi inclusi quelli relativi ai servizi legali indicati all'art. 17, comma 1, lett. d).
2. L'affidamento dei contratti di cui al comma 1 avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti direttamente dal Presidente ovvero, laddove esistente, dal Direttore Amministrativo, con obbligo di informazione del Consiglio.

#### **Art. 7 - Penali**

1. Nei contratti stipulati in forma scritta possono essere previste le penalità per inadempienze o ritardo nell'esecuzione. Le penalità eventualmente previste sono irrogate dal Responsabile Unico, in contraddittorio con l'appaltatore.

### **Capo II – Procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture**

#### **Art. 8 - Affidamento diretto**

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, è consentito procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tali casi non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, è consentito procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
3. Per necessità urgenti, anche non individuate dal Consiglio regionale con la delibera quadro di cui al precedente art. 2, il Presidente dell'Ordine oppure il Consigliere tesoriere ha il potere di procedere autonomamente all'affidamento diretto dei lavori, servizi e delle forniture di importo inferiore ad Euro 40.000, svolgendo le funzioni di Responsabile Unico, con successiva ratifica da parte del Consiglio.
4. Al Responsabile Unico è comunque attribuito il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ente, per un valore inferiore ad Euro 5.000.
5. Per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, è possibile procedere mediante affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro. L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento. Trova applicazione l'art. 4, comma 2, ultimo periodo

del presente Regolamento.

### **Art. 9 – Procedura negoziata**

1. Per l'acquisizione di lavori d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è consentito procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, è consentito procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

3. Il Consiglio regionale delibera l'acquisto di lavori, servizi e delle forniture, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile Unico.

4. Sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti e una volta individuati i soggetti da invitare al confronto competitivo, il Responsabile Unico redige la lettera d'invito contenente:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico;
- j) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- n) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti.

5. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.

6. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica mediante scambio di PEC, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

7. Per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento di affidamento, è possibile procedere con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Deve essere data evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Per le modalità di affidamento di cui al presente comma, non viene richiesta la garanzia provvisoria, salvo diversa determinazione in funzione della tipologia e specificità della singola procedura indicate nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93, Decreto legislativo n. 50/16.

### **Titolo III - Conferimento di incarichi individuali**

### **Art. 10 - Incarichi professionali ad esperti qualificati**

1. Conformemente all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5*bis* del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale in servizio, il Consiglio regionale può conferire incarichi di lavoro autonomo, quali collaborazioni di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consiglio regionale conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Consiglio regionale;
- b) il Consiglio regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Salvo quanto previsto espressamente nell'art. 16, devono essere inoltre garantite:

- a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con il Consiglio regionale;
- b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto l'incarico.

### **Art. 11 - Individuazione del fabbisogno**

1. Il Consiglio regionale, accertati i requisiti indicati nell'articolo 10, comma 1, delibera, ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale.

2. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve specificare nella delibera:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) il compenso massimo;
- d) la durata dell'incarico.

3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esista proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dal Consiglio regionale.

### **Art. 12 - Avviso di conferimento dell'incarico**

1. Il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione del Consiglio regionale



di cui all'articolo 11, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, sotto la sezione "Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori".

2. L'avviso deve contenere:

- a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell'incarico;
- b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale autocertificazione da allegare al *curriculum* e/o all'offerta;
- d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;
- e) le modalità di realizzazione;
- f) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);
- g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- h) il termine e le modalità per presentare il *curriculum* e un'offerta tecnica;
- i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;
- j) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;
- k) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;
- l) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

### **Art. 13 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione**

1. Per particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:

- a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);
- b) una specializzazione *post*-universitaria (dottorati, *master* di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

- a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;
- b) eventuali pregresse esperienze professionali presso lo stesso o altri Ordini professionali, ovvero presso Enti simili.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 può comunque essere oggetto di valutazione comparativa.

#### **Art. 14 - Procedura comparativa**

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile Unico procede alla valutazione dei *curricula* e/o delle offerte pervenute.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni *curriculum* e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 13, anche dei seguenti elementi e criteri:

- a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "*Criteri di comparazione*" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- d) gli eventuali titoli *post*-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo *curriculum* e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.

4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.

5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio regionale di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

#### **Art. 15 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico**

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto incaricato, anche con modalità elettroniche.

2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla *privacy*.

3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l'affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione, l'oggetto, il compenso e il nome del professionista incaricato) nella sezione "Amministrazione trasparente – Consulenti e collaboratori" del sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria per tutta la durata del loro svolgimento.

#### **Art. 16 - Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma. In tali casi troverà applicazione l'art. 6, comma 3.
2. È altresì esentato dall'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 14 e ss. il conferimento degli incarichi il cui compenso sia inferiore ad Euro 40.000 al netto dell'IVA; in tale caso troveranno applicazione le norme di cui all'art. 8.

#### **Art. 17 - Rinnovo e proroga del contratto**

1. Il contratto affidato nelle forme di cui al presente Titolo non è rinnovabile in nessun caso.
2. Il contratto può essere prorogato solo al fine di completare i progetti non ancora conclusi per cause non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 18 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.
2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

### **Titolo IV - Entrata in vigore e abrogazioni disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria.

#### **Art. 20 Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in vigore comunque confliggenti con il presente Regolamento.

